

A cura di Fiscal Focus

“Di lunedì”: Fondo perduto. Chiarimenti last minute

Risposta ai quesiti per la diretta del 27 luglio

Categoria: **Finanziaria**
Sottocategoria: **Covid-19**

Domanda

Purtroppo per una pratica di Fondo Perduto ho commesso 2 errori.

- 1. Ho sbagliato l'indicazione del fatturato di aprile 2019, e non ho controllato le ricevute, e l'Agenzia ha accreditato un importo di € 44.011 mentre quello spettante è pari ad € 2.971.*
- 2. Lo stesso giorno dell'accredito ho restituito l'importo della differenza per € 41.037, invece del totale.*

Adesso devo fare la rinuncia, restituire la restante parte trattenuta e poi fare una nuova richiesta. Vi chiedo, per fare il Ravvedimento Operoso su quale importo devo calcolare le sanzione e gli interessi e in che misura?

Risposta

Dopo che il contributo è stato accreditato sul proprio conto corrente bancario o postale, è consentita la regolarizzazione spontanea mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché versamento delle sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, cioè la sanzione dal 100 al 200%; sono applicabili le riduzioni in materia di ravvedimento operoso, nella misura disposta dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **con decorrenza dei termini indicati dalla data di effettiva percezione del contributo.**

Nel caso di specie il contribuente dovrà versare all'erario la sanzione pari al 10% (1/10 del 100%) calcolata sul contributo indebito (€ 41.037). resta inteso che detta regolarizzazione deve avvenire entro 30 gg dall'accredito del contributo poiché in difetto la sanzione sarà pari a 1/9 del 100% ecc. infine, vista la tempestiva restituzione il contribuente non dovrà corrispondere interessi.

Domanda

Contribuente forfetario che nel 2019 ha avuto oltre alla partita iva come artigiano un rapporto di lavoro dipendente dal 22/05/2019 al 09/08/2019 E' AMMESSO A RICHIEDERE IL CONTRIBUTO?? Specifico che attualmente non è lavoratore dipendente. Per il calcolo del fatturato pur essendo un forfetario prescindendo dagli incassi delle fatture ovviamente Giusto??

Risposta

La risposta è affermativa. L'art. 25 del Decreto Rilancio trova applicazione per tutti i soggetti che rispettino i requisiti soggettivi e dimensionali, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito e, pertanto, anche per i soggetti che applicano il regime cd "forfetario" di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014. In particolare, ai fini della compilazione dell'istanza telematica, nel campo relativo alla verifica del limite di ricavi/compensi di 5 milioni, occorrerà indicare gli importi da LM22 a LM27, col. 3, del modello Redditi PF, ossia i componenti positivi di reddito NON ancora abbattuti per il coefficiente proprio dell'attività svolta. Con riferimento al calcolo del calo del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, l'importo da inserire sarà quello del fatturato complessivo conseguito nel 2019 in quanto il soggetto rientra tra quelli non obbligati alla presentazione del modello annuale IVA.

Esempio:

fatturato aprile 2019 pari a 7.000;

fatturato aprile 2020 pari a zero;

coefficiente di redditività: 78%

Contributo spettante= 20% di 7.000 = 1.400.

Domanda

Contribuente commerciante che ha presentato il 06/07/2020 domanda di pensione di reversibilità della moglie deceduta. E' ammesso a richiedere il contributo a fondo perduto? Ad oggi non si ha alcun esito della domanda di pensione.

Risposta

Se in possesso degli ulteriori requisiti, il soggetto è ammesso a richiedere il contributo a fondo perduto. Lo status di "pensionato", infatti, non rappresenta causa ostativa per il beneficio, se contestualmente viene svolta un'ulteriore attività per cui spetta il contributo a fondo perduto, a maggior ragione se le somme sono percepite a titolo di pensione di reversibilità (pensione indiretta, non diretta).

Domanda

Un contribuente svolge attività di impiantista ed ha iniziato l'attività il 05/03/2019 con responsabile tecnico. Non è iscritto all'INPS in quanto l'istituto lo ha ritenuto non iscrivibile alla gestione commercianti (in sede di modello redditi pagherà gestione separata così l'inps). E' ammesso a richiedere il contributo a fondo perduto? Sorge il dubbio in quanto il soggetto non è iscritto all'INPS.

Risposta

Dalla formulazione del quesito non è chiaro il trattamento contributivo applicato. In linea generale, il soggetto iscritto alla Gestione Separata INPS non ha diritto al contributo a Fondo perduto in quanto escluso dal comma 2 del Decreto 25. Se trattasi di attività industriale, per cui non vengono versati i contributi alla Gestione Separata INPS, in presenza degli ulteriori requisiti, si potrà avere accesso al contributo a fondo perduto.

Domanda

Nel totale del fatturato dei mesi di aprile 2020/2019 da porre a confronto, vanno considerati anche gli "omaggi da fornitori" che nel conto economico semplificato sono confluiti tra "Altri ricavi"??

Risposta

Se gli omaggi sono documentati da note di credito emesse dal fornitore, come accade di consueto, le stesse non rilevano ai fini della determinazione del fatturato dei mesi di aprile 2019 e 2020.

Domanda

Per richiedere il contributo a fondo perduto occorre essere in regola con i contributi?

Risposta

Non ci risulta vi sia alcuna disposizione relativa alla regolarità contributiva, ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto.

Domanda

Distributore di carburante: al fine di determinare il limite dei 5.000.000 per l'accesso al fondo perduto, faccio riferimento ai ricavi netti (cioè al netto del prezzo di acquisto del carburante). Al fine della determinazione dell'aliquota (20-15-10) e dovendo fare riferimento al rigo RG2 (che potrebbe anche superare i 5.000.000!) come mi devo comportare?

ESEMPIO:

Fatturato vendita di carburante € 6.000.000,00

Costo acquisto suddetto carburante € 4000.000,00

Ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore € 2.000.000,00

Il limite di 5000.000,00 viene rispettato pertanto ho accesso al contributo.

Risposta

L'articolo 25 del D.L. n. 34/2020, stabilisce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Per poter usufruire del contributo in parola devono sussistere le seguenti condizioni:

- conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro (soglia massima ricavi o compensi). Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e ai compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR;
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è pari:

- al 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati dalla norma (limite dei 5 milioni di euro) non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 34/2020 (19 maggio 2020);
- al 15% per i soggetti con ricavi o compensi indicati dalla norma (limite dei 5 milioni di euro) superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- al 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In merito alla soglia massima di ricavi o compensi, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020, paragrafo 2, prevede che "Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

In pratica, l'ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in commento (5 milioni di euro) deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Spesso i distributori di carburante conseguono ricavi, al lordo del prezzo corrisposto al fornitore, in misura maggiore rispetto alla predetta soglia, ma, una volta determinati i "ricavi effettivi", ossia quelli al netto del prezzo corrisposto al fornitore, raggiungono importi molto bassi.

Nel caso in esame, i ricavi da assumere ai fini della verifica della soglia di accesso sono pari a € 2.000.000,00, pertanto il soggetto è ammesso al contributo a fondo perduto.

Domanda

Una carrozzeria chiusa nel periodo covid, riceve un bonifico da parte dell'assicurazione nel mese di marzo che però fattura ad Aprile perché chiusa. Dal momento che per effetto di quella fattura non ha l'abbattimento del 33%, può accedere al fondo perduto facendo riferimento alla circolare 15 E (caso delle fatture differite)?

Risposta

Ai sensi dell'art. 6 del D.p.r. 633/1972, le prestazioni di servizi **si considerano effettuate all'atto del pagamento**; da tale momento decorrono i 12 giorni per l'emissione della fattura elettronica mediante il canale SDI. L'articolo 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972, dispone una deroga alla predetta regola, prevedendo che è possibile emettere fattura differita per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, se individuabili attraverso idonea documentazione. L'emissione del documento dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, con l'indicazione del dettaglio stesso delle operazioni. In mancanza delle predette condizioni, l'operazione sarà soggetta alle regole ordinarie.

Dal quesito così formulato si ritiene che nel caso in esame non si ricada nella deroga di cui all'art. 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972, quanto, piuttosto, al caso di "tardiva" fatturazione oltre i 12 giorni previsti dalla norma, con la conseguenza che il documento emesso riporterà quale data di effettuazione quella del bonifico ricevuto, anche se la data di emissione sarà successiva al termine ultimo. Da un punto di vista pratico, nel campo xml della fattura elettronica occorrerà assumere le fatture che riportino nel campo 2.1.1.3 <Data> i giorni dal 1 al 30 aprile 2020.

Pertanto, la fattura in commento dovrà essere inclusa nel calcolo del fatturato del mese di aprile 2020, in quanto nell'ammontare devono confluire tutte le operazioni la cui data di effettuazione è riferibile a tale mese e che abbiano concorso alla liquidazione IVA dello stesso.

Domanda

L'avvio dell'attività in camera di commercio è un elemento essenziale ai fini della richiesta di fondo o basta l'inizio attività ai fini IVA?

1° CASO: Società con partita iva aperta nel 2017 ad oggi non ha iniziato l'attività perché in attesa di finanziamento da parte della regione. HO CHIESTO CONTRIBUTO PER EVENTO CALAMITOSO. 2° CASO: società con partita iva aperta nel 2019 ma non ha dato avvio all'attività alla camera di commercio, ho richiesto il contributo per inizio attività successivi al 31.12.2018. Per entrambi i casi, si chiede se il contributo a fondo perduto è spettante.

Risposta

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 22/E del 21.07.2020, sono <<inclusi tra i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 esclusivamente i soggetti per cui la data di apertura della partita IVA ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 coincide o è successiva a tale data (restano fermi gli ulteriori requisiti disposti dalla norma), a prescindere dalla data di inizio effettivo dell'attività. Ciò anche al fine di evitare incertezze in relazione all'identificazione del limite temporale identificato dal legislatore>>.

In particolare, l'articolo 35 richiamato prevede che <<I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia>>.

Di conseguenza, nel secondo caso si ritiene corretta la presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto, benché l'attività non sia stata ancora avviata, in quanto il modello di cui all'art. 35 è stato presentato in data successiva al 31.12.2018.

Nel primo caso, invece, per il quale valgono le medesime considerazioni sopra riportate in merito alla possibilità di fruire del contributo a fondo perduto per le società in attive, si precisa che ai sensi del comma 4 dell'articolo 25, possono fruire del contributo, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, i soggetti che "a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19".

Sul punto, la suddetta Circolare dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che "in termini generali, per fruire del contributo qui in esame, il predetto domicilio fiscale o la sede operativa deve risultare riferibile ai luoghi di cui all'elenco sopra menzionato, a far data dall'insorgenza dell'originario evento calamitoso. Possono pertanto fruire del contributo qui in esame i soggetti che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla medesima data del 31 gennaio 2020". Pertanto, occorre verificare la sussistenza del predetto requisito ai fini della fruizione del beneficio in commento.

Domanda

Un soggetto con inizio attività 2016 avente sede operativa in una zona colpita da eventi calamitosi nel 2012, è escluso dal contributo in quanto nel 2012 non aveva ancora aperto la partita IVA?

Risposta

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 25, possono fruire del contributo, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, i soggetti che "a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19".

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 22/E del 21.07.2020, "la disposizione normativa richiede i seguenti elementi:

- a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
- b) i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
- c) tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento".

Pertanto, nel caso in esame, l'assenza del domicilio nella zona colpita da eventi calamitosi del 2012, comporta l'esclusione dal contributo a fondo perduto qualora non sia stato conseguito il calo del fatturato, in quanto la deroga normativa non può trovare applicazione.

Domanda

Un mio cliente libero professionista fisioterapista con p iva iscritto alla gestione separata, in data 10.03.2020 viene assunto presso l'Asp, può fare richiesta del fondo perduto non avendo avuto diritto ai bonus dei 600 euro? Inoltre, è residente in un comune che rientra nelle calamità naturale.

Risposta

L'art. 25, comma 2, del Decreto n. 34/2020 dispone che sono esclusi dal contributo a fondo perduto i "contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".

A sua volta, l'art. 27 del Decreto n. 18/2020, esclude dall'indennità di 600 euro del mese di marzo:

- I titolari di pensione;
- I soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Va da se che i soggetti che non possono accedere alla predetta indennità (perché, ad esempio, sono anche titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione), possono invece essere ammessi al CFP. Inoltre, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 15/E del

13.06.2020 lo status di lavoratore dipendente non preclude tout court l'accesso al contributo a fondo perduto nel caso di svolgimento contestuale di un'attività di lavoro autonomo, purché svolga, contestualmente un'attività per la quale sussistono i requisiti di accesso al fondo perduto. Con particolare riferimento quest'ultima, il soggetto non avrebbe avuto diritto all'indennità di cui all'art. 27 del DI 18/2020 in quanto lavoratore dipendente. Pertanto, non rientrando nelle cause di esclusione di cui all'art. 25, comma 2 del Decreto rilancio, egli dovrebbe poter richiedere il contributo a Fondo perduto, conformemente a quanto disposto dal testo normativo.

Tuttavia, si fa presente che la stessa Agenzia delle Entrate, con un più recente documento di prassi, ha affermato che la predetta causa di esclusione "indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo" previsti dall'art. 27, con la conseguenza che, nel caso sottoposto, secondo tale interpretazione, non sarà possibile accedere al contributo a fondo perduto.

Domanda

Ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto, un bar in contabilità ordinaria come deve calcolare il limite di ricavi relativamente alla vendita di tabacchi?

Risposta

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 15/E del 13.06.2020 "per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite - di 5 milioni -, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Pertanto, ai fini del calcolo del limite in commento, la soglia dovrà essere calcolata

- Assumendo i ricavi percepiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore per l'acquisto dei beni oggetto di rivendita;
- Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili, includendo tra i ricavi anche gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

Domanda

Un geometra in regime forfettario è ammesso al contributo a fondo perduto?

Risposta

Tra le cause di esclusione dal contributo a fondo perduto non è stata inserita alcuna specifica previsione in merito ai contribuenti forfettari che si avvalgono del regime previsto dall'art. 1 della L. n. 190/2014 e successive modificazioni. La circostanza che tali contribuenti determinino il

reddito secondo criteri di tipo forfettario e non possano esercitare la rivalsa Iva, sono ininfluenti ai fini dell'accesso al beneficio. Conformemente alla previsione normativa, anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15/2020, ha precisato che il diritto a fruire del contributo spetta anche ai contribuenti che determinano il reddito secondo criteri di tipo forfettario. Ciò a condizione, però, che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge.

Domanda

Sulla vendita di ricariche telefoniche mi devo comportare come per vendite tabacchi e carburante ? se sono in ordinaria li ho registrati a ricavi lordi, se sono in semplificata li ho registrati solo per l'aggio devo ricostruire i ricavi lordi per vedere se la differenza di fatturato lo stesso anche per i tabacchi ?

Risposta

Con riferimento alla vendita di schede e ricariche telefoniche (operazioni che godono di un particolare regime IVA, sancito dall'art. 74 del D.p.r. 633/1972), l'art. 18 del DPR 600/73 (accertamento) dispone che i "ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori". Pertanto, ai fini delle imposte dirette è consentita la rilevazione contabile:

- a) del solo aggio, per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
- b) del ricavo lordo per gli altri prodotti/servizi in regime di monofase.

Tuttavia, in prassi non si riscontra un orientamento univoco su come debbano essere conteggiati i ricavi dell'attività. Le due principali pronunce dell'Agenzia delle Entrate prevedono che:

- 1) i ricavi devono essere commisurati alla somma degli importi addebiti dal distributore al lordo dell'aggio e di sovrasconti concordati (Circolare nr. 295/E del 30 dicembre 1998, § 3.3.1;
- 2) operazioni di rivendita dei prodotti di cui all'art. 74 IVA vanno contabilizzate a costi e ricavi (Circolare nr. 98/E del 17 maggio 2000).